## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **DECRETO 18 luglio 2023**

Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione. (23A04155) (GU Serie Generale n.166 del 18-07-2023)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 87, comma 6-bis, del decreto legislativo ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021,134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa per la celere definizione dei disposizioni procedimenti giudiziari», il quale dispone «Sino al quindicesimo successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta diarchiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali esclusivamente mediante deposito nel portale del avviene processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati delMinistero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito é tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»;

Visto l'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, contenente l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene mediante il portale del processo penale telematico;

Ritenuta la necessita' di assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalità del portale del processo penale telematico, avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare

le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalità non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo le modalità individuate con provvedimento telematico con del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2

## Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2023

Il Ministro:Nordio